

Nota n. 52 del 19 maggio 2025

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali a norma del regolamento (UE) 2023/1113 (EBA/GL/2024/15)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli [Orientamenti dell’EBA in materia di politiche, procedure e controlli interni atti a garantire l’attuazione di misure restrittive dell’Unione e nazionali a norma del regolamento \(UE\) 2023/1113](#) (EBA/GL/2024/15, “Orientamenti dell’EBA”).

La presente Nota dà attuazione alle disposizioni contenute negli Orientamenti dell’EBA che assumono il valore di orientamenti di vigilanza per gli intermediari sottoposti alla supervisione della Banca d’Italia in materia antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

1. Oggetto

Gli Orientamenti dell’EBA definiscono le modalità attraverso cui i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) effettuano il cd. *sanction screening*, per evitare, tra l’altro, che vengano messi a disposizione fondi o cripto-attività a persone fisiche, giuridiche, organismi o entità destinatari di misure restrittive dell’Unione Europea o nazionali (cd. soggetti designati).

2. Destinatari

La presente Nota si applica ai seguenti destinatari:

- a) banche;
- b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) società di gestione del risparmio (SGR);
- d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) istituti di moneta elettronica (IMEL);
- g) istituti di pagamento (IP);
- h) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*), del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, diversi dagli intermediari bancari e finanziari sopra indicati;
- i) succursali insediate in Italia di banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, IMEL, IP e prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

l) banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

m) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di Bancoposta.

3. Data di applicazione

Gli Orientamenti dell'EBA si applicano a partire dal 30 dicembre 2025.

4. Disposizioni di riferimento

- Art. 23 del Regolamento (UE) 2023/1113.

Gli Orientamenti EBA/GL/2024/14, recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 48 dell'8 aprile 2025, prevedono che i PSP e i CASP debbano dotarsi di politiche, procedure e controlli commisurati alla propria esposizione al rischio di mancata attuazione o elusione delle misure restrittive. A tal fine, essi devono condurre un apposito esercizio di valutazione di questo specifico rischio.

In tale quadro, gli Orientamenti nn. 19 e 20 ⁽¹⁾ delle EBA/GL/2024/15 richiedono ai PSP e ai CASP di sottoporre a *screening* sia l'ordinante, sia il beneficiario delle singole transazioni prima di eseguire il trasferimento dei fondi, nonché di valutare attentamente, nel ripetuto esercizio di valutazione del rischio, la robustezza e l'affidabilità delle procedure di *screening* adottate dai PSP con cui essi operano. Gli Orientamenti dell'EBA fanno salvi i bonifici istantanei, per i quali la normativa europea ⁽²⁾, dal gennaio 2025: *i*) fa divieto espresso ai PSP di sottoporre a *screening* entrambe le parti di questa tipologia di trasferimenti; *ii*) impone contestualmente agli stessi PSP di sottoporre a verifica tutta la propria clientela almeno una volta al giorno (nonché dopo l'entrata in vigore di nuove misure restrittive).

Ciò posto, laddove il predetto esercizio di valutazione dei rischi di cui agli Orientamenti EBA/GL/2024/14 evidenzia una bassa esposizione al rischio di mancata attuazione o elusione delle misure restrittive, i PSP, discostandosi dalle previsioni degli Orientamenti nn. 19 e 20, potranno, sotto la propria esclusiva responsabilità e in base a prudente apprezzamento, decidere di sottoporre i trasferimenti di fondi domestici (Italia-Italia) a *screening* con le stesse modalità stabilite per i bonifici istantanei ⁽³⁾. Resta in ogni caso immutata la responsabilità degli intermediari di assicurare il pieno rispetto del divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi a disposizione di soggetti o entità sottoposte a misure restrittive, stabilito dal diritto dell'Unione e, a livello nazionale, dall'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

⁽¹⁾ Si fa riferimento alla versione degli Orientamenti dell'EBA in lingua inglese.

⁽²⁾ Cfr. articolo 5-*quiquies*, del Regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 886/2024 (cd. *Instant Payments Regulation*).

⁽³⁾ Si precisa che i CASP dovranno effettuare lo *screening* dei trasferimenti di cripto-attività con le modalità previste dagli Orientamenti nn. 19 e 20 delle EBA/GL/2024/15.

I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste dal Paragrafo 4.3.3 degli Orientamenti dell'EBA.

I destinatari della presente Nota compiono ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti dell'EBA, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.